DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
343/2012/R/EFR

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RITIRO, DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - GSE, DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE TRAMITE LE TARIFFE FISSE ONNICOMPRENSIVE. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI MEDESIMI DECRETI INTERMINISTERIALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011, cd. quarto conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012, cd. quinto conto energia);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 88/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 182/2012/I/efr (di seguito: deliberazione 182/2012/I/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 292/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 293/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 293/2012/R/efr).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 293/2012/R/efr, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, per quanto di competenza della medesima Autorità;
- l'articolo 7 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevede:
  - al comma 4, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE) provveda, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento;
  - al comma 5, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroghi, in

riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. Il medesimo comma prevede che l'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore;
  - al comma 7, che il diritto ai meccanismi incentivanti, di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (attualmente regolato con la deliberazione 280/07);
- l'Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, tra l'altro, prevede che l'energia incentivata a seguito di un potenziamento sia calcolata sulla base di un algoritmo che tiene conto dell'intera produzione netta di energia elettrica immessa in rete, anziché misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato;
- la previsione di cui al precedente alinea fa sì che l'impianto oggetto di potenziamento debba necessariamente continuare ad essere trattato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e ai fini commerciali, come un unico impianto non suddivisibile in sezioni; ciò implica che l'impianto che accede agli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, anche solo per una parte della propria produzione netta immessa in rete, non abbia diritto all'accesso al ritiro dedicato;
- le tariffe fisse onnicomprensive previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 trovano applicazione nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 30 del medesimo decreto;
- il decreto interministeriale 5 luglio 2012, all'articolo 5, comma 1, prevede che:
  - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito;
  - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano diritto, per l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete (che resta nella disponibilità del produttore), ad un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito,

  e che rimangano ferme le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento (anche, quindi, nel caso di tariffa fissa onnicomprensiva);
- l'articolo 12, comma 5, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede che le tariffe incentivanti di cui al medesimo decreto sono alternative al ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (attualmente regolato dalla deliberazione 280/07), allo scambio sul posto (attualmente regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08) e alla cessione al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW);
- l'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, tra l'altro, prevede che l'energia incentivata a seguito di un potenziamento sia la produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8; e che la produzione netta aggiuntiva di un impianto sia l'aumento, espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato;
- la previsione di cui al precedente alinea rende necessario che, nel caso di interventi di potenziamento per gli impianti fotovoltaici che accedono agli incentivi di cui al

decreto interministeriale 5 luglio 2012, i nuovi moduli installati siano inseriti in una nuova sezione da registrare nel sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: sistema GAUDÌ), creando una nuova unità di produzione dedicata, ai fini della gestione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;

- l'articolo 1 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede:
  - al comma 2, che l'Autorità, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria deliberazione individui la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera z), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno;
  - al comma 3, che le modalità di incentivazione disciplinate nel medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applichino decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 292/2012/R/efr, l'Autorità ha comunicato che il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l'anno in data 12 luglio 2012; e che le modalità di incentivazione, disciplinate dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo, si applicano a decorrere dal 27 agosto 2012;
- le tariffe fisse onnicomprensive previste dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 trovano applicazione nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW che entrano in esercizio dal 27 agosto 2012;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012, all'articolo 25, comma 4 e il decreto interministeriale 5 luglio 2012, all'articolo 11, comma 7, prevedono che l'Autorità definisca le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi dei medesimi decreti interministeriali, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012, all'articolo 22, comma 4 e il decreto interministeriale 5 luglio 2012, all'articolo 11, comma 3, prevedono che l'Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) ha previsto che gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, indipendentemente dalla potenza, abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito;
- potrebbero comunque esistere impianti, iscritti ai registri istituiti dal GSE ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011, che entreranno in esercizio nel 2013 e che hanno già maturato il diritto al quarto conto energia; e che, pertanto, le tariffe

fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011 troveranno ancora applicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 5 luglio 2012;

- l'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, tra l'altro, prevede che l'energia elettrica prodotta e incentivata a seguito di un potenziamento sia misurata o, in assenza del misuratore, sia pari all'energia elettrica complessivamente prodotta moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
- la previsione di cui al precedente alinea rende facoltativo, nel caso di interventi di potenziamento per gli impianti fotovoltaici che accedono agli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011, l'inserimento dei nuovi moduli installati in una nuova sezione da registrare nel sistema GAUDÌ, creando una nuova unità di produzione dedicata, ai fini della gestione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete (nel caso in cui la produzione aggiuntiva sia separatamente misurata).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 1/09, ha, tra l'altro, definito le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 244/07 e all'articolo 1, comma 382ter, della legge 296/06, tenendo conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (di seguito: ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 2008);
- con la deliberazione 281/2012/R/eel, l'Autorità ha ridefinito l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, al fine di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei produttori in relazione alla efficiente previsione dell'energia elettrica immessa in rete, evitando che i connessi costi di sbilanciamento continuino a gravare sui soli consumatori di energia elettrica; e che, più in dettaglio, l'Autorità ha previsto:
  - che, a regime, alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili si applichi il trattamento già oggi previsto per le altre unità non abilitate alla partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento;
  - un transitorio iniziale al fine di garantire la necessaria gradualità nella gestione degli impianti di produzione, ferma restando l'esigenza, alla luce di quanto sopra richiamato, di pervenire il più rapidamente possibile alla situazione a regime sopra prospettata; e che, durante tale transitorio, vengano applicate franchigie entro le quali gli sbilanciamenti continuino ad essere valorizzati al prezzo zonale orario continuando ad allocare i relativi oneri alla collettività;
- con la medesima deliberazione 281/2012/R/eel, l'Autorità ha anche previsto che:
  - sia conferita al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale (partecipando al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Intraday), sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;

- nel caso di ritiro dedicato (regolato dalla deliberazione 280/07), sia conferita al GSE piena autonomia nel disciplinare le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato, ferma restando l'impossibilità, per il GSE medesimo, di avvalersi della componente tariffaria A3 a tale fine; e, contestualmente, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per la gestione del ritiro dedicato sia definito in autonomia dal GSE medesimo, al fine di renderlo trasparente ed aderente ai costi nonché di allineare i segnali di prezzo a quelli che normalmente ha un operatore di mercato, evitando quindi di avvalersi della componente tariffaria A3;
- con successivo provvedimento, siano definite le modalità e le condizioni che garantiscano la separazione, almeno contabile, delle attività di previsione, programmazione e commercializzazione dell'energia elettrica dalle altre attività operate dal GSE, affinché tali attività possano essere efficientemente svolte dal GSE in concorrenza con altri operatori;
- fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente alinea:
  i) le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato e il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per la gestione del ritiro dedicato vengano applicati previa approvazione da parte dell'Autorità;
  ii) i dati da richiedere ai produttori, ritenuti dal GSE necessari al fine delle proprie attività di previsione, programmazione e commercializzazione dell'energia elettrica, siano preliminarmente sottoposti alla verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;

- la deliberazione 281/2012/R/eel entra in vigore l'1 gennaio 2013 e trova applicazione, da tale data, anche per gli impianti già in esercizio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ai sensi dei decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012 nonché le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;
- definire altresì le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011;
- prevedere che le modalità di ritiro e le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE, di cui al precedente alinea, siano analoghe a quelle già previste dalla deliberazione ARG/elt 1/09, poiché il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva 2008 è concettualmente analogo a quello previsto dai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012;
- prevedere che, nel caso di impianti fotovoltaici, le modalità di ritiro dell'energia elettrica definite con il presente provvedimento possano applicarsi anche per ogni sezione da cui l'impianto medesimo è composto, anche al fine di consentire la gestione commerciale e incentivante dei potenziamenti, in coerenza con quanto disposto dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012;

- prevedere che i corrispettivi di sbilanciamento sostenuti dal GSE in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive siano posti in capo ai produttori che accedono alle medesime tariffe secondo le medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato;
- definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 e dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevedendo che:
  - nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, gli oneri relativi agli incentivi erogati dal GSE siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3;
  - nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e di impianti fotovoltaici per i quali vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011, la differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica ammessa alle tariffe fisse onnicomprensive e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita delle medesima energia elettrica sia posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate

DELIBERA

1. di approvare le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, e le modalità di copertura delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti interministeriali, riportate nell'allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 111/06 nei seguenti punti:
   - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione di "energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012";
   - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione "unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012";
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 280/07 nei seguenti punti:
   - all'articolo 1, comma 1.1, al termine di ciascuna delle definizioni di cui alle lettere a) e b), sono aggiunte le seguenti parole:
     "Non rientra in tale definizione l'energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica

complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012.";

- alla fine dell'articolo 2, comma 2.2, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché di quanto previsto dalle leggi 296/06, 244/07 e dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012."

4. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 nei seguenti punti:
   - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti definizioni: "
     - **decreto 5 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
     - **decreto 6 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;";
   - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione ARG/elt 198/11" è inserita la seguente definizione: "
     - **deliberazione 343/2012/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr;";
   - all'articolo 49, comma 49.2, dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti lettere: "
     - w) l'incentivazione della produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dal decreto 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, e gli oneri ad essa connessi relativi alla gestione delle attività previste dal medesimo decreto;
     - x) la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, e i ricavi derivanti al Gestore dei servizi energetici dalla vendita della medesima energia elettrica, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr;
     - y) i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr;
     - z) l'incentivazione della produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, e gli oneri ad essa connessi relativi alla gestione delle attività previste dal medesimo decreto;
     - aa) la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e secondo quanto previsto dal decreto 5 maggio 2011 nel caso di applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive, e i ricavi derivanti al Gestore dei servizi energetici dalla vendita della medesima energia

elettrica, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr.";

- all'articolo 49, comma 49.7, le parole "u) e v)" sono sostituite dalle seguenti: "u), v), w), x), y), z) e aa)";

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni